

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE III B/S
MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 6664/2019

CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

A FAVORE DI: Nicola PALMIERO (C.F. PLMNCL69D06D228G) nato a Curti (CE) il 6 aprile 1969 ed ivi residente in via Salvatore Quasimodo, 101, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) giusto mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio legale del medesimo, il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org

- *ricorrente*

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro legale rappresentante *pro-tempore* Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione - Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 al seguente indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- *resistente* –

E NEI CONFRONTI DI: Mauro Colafato, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in via Cosenza, n. 29 - 87036, con notifica via PEC al seguente indirizzo: maurocolafato@pec.it;

- *controinteressato*

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020 (cfr. doc. 1), con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 (cfr. doc. 2) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 (cfr. doc. 3) con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;

4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 (cfr. doc. 4) con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;

5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 5) con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;

6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 (cfr. doc. 6) con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;

7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 (cfr. doc. 7) con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;

8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato (cfr. doc. 8) con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;

9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020 (cfr. doc. 9);

10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente (cfr. doc. 10);

11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020 (cfr. doc. 11).

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO GIA' STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO R.G.

N. 6664/2019:

a) D.D.G. 395/2019 del 27 marzo 2019 con cui il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;

b) Della griglia di valutazione del ricorrente contenente il codice elaborato n. 5344, nella parte in cui risultano attribuiti dei punteggi che non hanno consentito al ricorrente di conseguire un punteggio superiore a 70, e nella parte in cui viene attribuito il punteggio di 63,50/100;

c) Del verbale n. 8 del 2 marzo 2019 della Sottocommissione Lombardia n. 21 contenente le operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte del Concorso per la selezione dei

dirigenti scolastici nelle istituzioni statali, nella parte in cui la predetta Commissione ha attribuito il punteggio di 63,50 alla prova sostenuta dal ricorrente.

d) Dei verbali di data e protocollo non conosciuti dal ricorrente, nella parte in cui è stato negato al ricorrente l'ausilio del monitor da 24 o 27 pollici per lo svolgimento della prova scritta;

e) del provvedimento implicito di non ammissione del ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome del ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;

f) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;

g) dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;

h) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti;

i) del giudizio comminato al ricorrente in riferimento alla prova scritta sostenuta in data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale a causa del diniego formulato dall'Amministrazione alla richiesta di utilizzare un monitor di grandezza non inferiore a 24 pollici;

j) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE .U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;

k) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018);

l) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso *de quo*.

Il ricorrente ha partecipato alle prove concorsuali per la selezione dei dirigenti scolastici e, dopo aver superato le prove preselettive ha svolto le prove scritte del concorso che, all'esito della

correzione non sono risultate sufficienti ad avviso della commissione esaminatrice al fine del passaggio alla successiva prova orale.

Il dott. Palmiero, ritenendo illegittima la propria esclusione dal concorso ha evocato il T.A.R. Lazio allegando la specifica situazione di illegittimità di cui è stato oggetto nel corso della prova scritta, deducendo quanto segue.

1. Il giorno 27 marzo 2019 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il D.D.G. 395/2019 con cui ha pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017).

2. Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del bando si trattava di rispondere a 5 quesiti a risposta aperta sulle tematiche e sulle norme giuridiche relative alla funzione dirigenziale ed alle strategie di intervento e funzionali alla buona gestione dell'istituzione scolastica, e due quesiti in lingua straniera articolati in 5 sotto-quesiti ciascuno.

3. Secondo quanto dettato dall'art. 8, commi 4 e 5 del bando *"La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale"*

4. Ad ogni risposta aperta poteva essere assegnato un massimo di 16 punti, mentre a ciascuno dei 10 quesiti di lingua straniera 2 punti.

5. La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi.

6. Il prof. Palmiero, affetto da problemi alla vista, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per la selezione dei dirigenti scolastici, ha chiesto ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104 del 1992 la possibilità di svolgere la prova scritta mediante gli ausili necessari rispetto alla propria patologia.

7. L'art. 20 della legge 104/1992 (la legge quadro sull'*handicap*) prevede infatti quanto segue: *"Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni. 1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap"*.

8. Nella domanda di partecipazione il ricorrente ha specificato l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché, successivamente l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi che gli venivano concessi.

9. Come risulta dal certificato allegato, il Distretto Sanitario di Caserta n. 16, il ricorrente Palmiero Nicola *"..ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici necessita dei seguenti ausili:*

monitor di grandi dimensioni (24" - 27") con possibile cambio di risoluzione o utilizzo Tasti CTRL + Scroll del mouse per ingrandimento caratteri. Lenti di ingrandimento tascabili".

10. Il ricorrente ha specificatamente chiesto, al momento della compilazione della domanda di partecipazione gli ausili prescritti.

11. Vi è da precisare che la legge n. 104/1992 affida direttamente al candidato l'opportunità ed il compito di indicare nella domanda di partecipazione al concorso la necessità di tempi aggiuntivi e di particolari ausili.

12. Nella compilazione della domanda di partecipazione il ricorrente ha chiesto un *monitor* di grandi dimensioni.

13. Tuttavia l'Amministrazione ha negato al ricorrente l'ausilio richiesto nè - come sarebbe stato auspicabile e come richiesto dal prof. Palmiero - uno schermo più grande per favorire la videoscrittura.

14. Il ricorrente, ha ricevuto l'assegnazione di un *tutor* ed una lente di ingrandimento in occasione della prova.

15. Il ricorrente ha superato la prova preselettiva espletata il 23 luglio 2018, ed ha successivamente partecipato alle prove scritte e non ha raggiunto il punteggio minimo fissato dall'art. 8 del bando di concorso (D.D.G. n. 1259/2017) a 70 punti, riportando il punteggio di 63,50/100 (doc. 2).

16. Il prof. Palmiero ha risposto alle seguenti domande riportando i punteggi di seguito descritti:

Domanda 1: punti 12,00;

Domanda 2: punti 9,50;

Domanda 3: punti 12,00;

Domanda 4: punti 8,00;

Domanda 5: punti 8,00.

17. La prova scritta è stata completata dalle domanda in lingua straniera alle quali, come detto, venivano assegnati due punti.

18. Nella prova in lingua straniera inglese prescelta, il ricorrente ha totalizzato il punteggio di 14/20 ma si evidenzia che la domanda 14 e la domanda 15 di lingua non risultano salvate.

19. La griglia allegata quale doc. 2) del ricorso contiene le valutazioni ed il punteggio conseguito dal ricorrente: punti 49,50/80 alla prova scritta e punti 14/20 alla prova di lingua, per un totale di punti 63,50/100.

20. Le prove sono state corrette dalla sotto Commissione n. 21 istituita presso la Regione Lombardia in data 2 marzo 2019.

21. Il ricorrente è stato fortemente penalizzato dalla negazione dello schermo di 24 o 27 pollici, ed ha avuto a disposizione degli ausili che non gli hanno consentito di partecipare alla prova in condizioni di parità rispetto ai colleghi normo-dotati.

22. Da tanto risulta evidente da un lato la violazione del bando di concorso letto in combinato disposto con l'art. 20 della legge n. 104/1992, nella parte in cui consentono ai partecipanti affetti da *handicap* di richiedere ed ottenere degli ausili mirati e finalizzati a consentire al ricorrente di svolgere la prova in condizioni di assoluta parità con gli altri candidati.

23. A titolo esemplificativo - ma non esaustivo – si evidenzia che tali illegittimità hanno inciso in modo determinante sul buon esito della prova, non consentendo il raggiungimento del minimo di 70 punti per l'accesso alla prova orale.

24. Non solo! Il ricorrente ritiene che le modalità di correzione ed il metodo stesso con cui la Commissione ha operato, non ha colto nel segno non potendo le modalità operative e la penalizzazione nei confronti del ricorrente aver osservato le regole di economicità, trasparenza, efficienza e parità di trattamento.

25. Da tanto deriva l'esigenza della presenta azione cautelare volta ad ottenere il rifacimento della prova del ricorrente, ovviamente somministrando quesiti diversi ma con un *monitor* adeguato alle esigenze del ricorrente.

^ ^ ^

Dopo la camera di consiglio fissata per il 16 luglio 2019, il patrono ha rinunciato alla sospensiva in quanto Codesto T.A.R. il precedente 2 luglio, decidendo su un altro ricorso avente ad oggetto gli atti della stessa procedura, si era pronunciato con la sentenza breve n. 8655/2019 con la quale veniva annullata l'intera procedura del corso concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. Del 23 novembre 2017, n. 1259.

Il 12 luglio 2019 il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha disposto la sospensione degli effetti della sentenza breve di cui sopra, con Ord. n. 3512/2019.

Per effetto dell'ordinanza citata, il M.I.U.R. ha potuto riprendere la procedura e gli esami orali.

Ne è conseguita l'adozione del provvedimento del M.I.U.R. impugnato con i presenti motivi aggiunti, con Decreto Dipartimentale n. 1205 del giorno 1 agosto 2019, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva del concorso, con in allegato la relativa graduatoria. Venivano dichiarati vincitori i candidati collocati entro il 2900° posto.

La stessa graduatoria veniva modificata con D.D. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica.

Successivamente il Ministero ha pubblicato le modifiche alla graduatoria definitiva e gli elenchi con le assegnazioni regionali ai ruoli dei dirigenti scolastici per mezzo degli atti odiernamente impugnati.

Il ricorrente, pertanto, avendo interesse alla decisione del ricorso nel merito, provvede alla impugnazione degli atti indicati in epigrafe con il presente atto, per i motivi che seguono.

IN DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI DEL M.I.U.R.

I provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti, in quanto successivi e consequenziali ai provvedimenti già impugnati con ricorso introduttivo, sono illegittimi in via derivata, perché a loro volta viziati dalla mancata ammissione della ricorrente alle prove orali.

Tale mancata ammissione era illegittima per i motivi già introdotti con ricorso principale, che si riproducono di seguito.

* * *

DIRITTO

A) CONTRARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEL DOVERE DEL CD. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

L'esclusione subita dalla ricorrente dalla prova orale è stata illegittimamente determinata da un difetto di malfunzionamento del software fornito in sede di svolgimento della prova scritta.

Si rammenta che, avuto riguardo a tutti quei procedimenti amministrativi interamente telematizzati, è obbligo dell'Amministrazione attivare il cd. Soccorso istruttorio ex art. 6 della legge n. 241/90.

Sulla base del consolidato e recente orientamento della giurisprudenza amministrativa è necessario ribadire che *“il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara”* (cfr. C.d.S., Sez. III, 25.1.2013, n. 481; in termini Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 04.03.2019 n. 455 e questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094); facendone discendere, quale corollario, che *“...le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbano collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei*

reciproci rapporti” (cfr. questo Tar, Sez. I, 28.7.2015, n. 1094; in termini, Tar Lecce 10.06.2019, n. 977).

In buona sostanza, dalla natura meramente strumentale dell’informatica applicata all’attività della pubblica Amministrazione discende il corollario dell’onere per l’Amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale; anche come contropartita dell’agevolazione che deriva -sul fronte organizzativo interno- dalla gestione digitale dei flussi documentali. Tale utilità deve cioè essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016 e art. 6 l. n. 241/1990). In senso conforme anche la decisione n. 5136 del 7.11.2017 della quarta Sezione del Consiglio di Stato, a termini della quale incombe sul gestore del sistema “predisporre, o comunque consentire, modalità alternative di inoltro delle domande”, proprio per ovviare a possibili malfunzionamenti del sistema stesso. In ipotesi dubbie, pertanto, gli effetti devono ricadere sul gestore del sistema; e ciò non solo in applicazione dei principi di par condicio e di favor participationis nelle procedure di gara (come già specificato in sede cautelare) ma anche come ricaduta dell’utilità che la pubblica Amministrazione trae dall’utilizzo di tali più spediti sistemi, fino a configurarsi in capo all’Amministrazione stessa un obbligo di predisporre “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere... unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (in tal senso TAR Roma, Sez. III, 11.1.2018 n. 299). Proprio di recente il Consiglio di Stato è tornato sul tema con la sentenza n. 86 del 7 gennaio 2020 esprimendo principi sostanzialmente in linea con la giurisprudenza sin qui richiamata: “Devono qui trovare applicazione i consolidati principi, affermati da questo Consiglio di Stato, secondo cui non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (v. di recente, per un caso non dissimile, Cons. St., sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922 e anche la sentenza di questa sezione III, 7 luglio 2017, n. 3245, che però concerne un errore dell’impresa e non già un malfunzionamento del sistema)”; facendone discendere che “se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha

bandito, organizzato e gestito la gara (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481)” (Cfr. Sentenza TAR Puglia n. 461/2020; Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020, doc. 9).

Ciò è confortato inoltre dalle perizie espletate in ordine al codice sorgente dell'applicativo utilizzato dal Ministero per lo svolgimento della prova scritta.

All'esito della perizia effettuata dal Dott. Alessandro Armando, è emerso che “1. *L'applicativo è scritto nel linguaggio Java, consiste di 223 file Java e 97 ulteriori file di risorse quali immagini, font e configurazioni, per un totale di 19.072 righe di codice organizzati in 3 cartelle principali. [...] Risultano mancanti porzioni del codice sorgente come esplicitamente indicato dalla presenza della parola “OMISSIS” nei seguenti 13 file [...] . Il sottoscritto ha quindi analizzato il codice sorgente al fine di accertare il funzionamento dell'applicativo e quanto segue:* 1. *Le funzioni di navigazione da una domanda all'altra consentono di cambiare la visualizzazione della domanda corrente a quella precedente o alla pagina di riepilogo; la navigazione alla domanda successiva è consentita solo contestualmente alla conferma della domanda corrente.* 2. *La funzione di salvataggio automatico delle risposte non è supportata dall'applicativo.* *È presente una funzionalità per il salvataggio periodico di informazioni quali il Codice Personale Anonimo, l'orario di inizio e fine esame, la lingua scelta, la modalità DSA e altre informazioni non deducibili per via degli OMISSIS, utili al ripristino dello stato dell'esame in caso di malfunzionamento generale dell'applicativo o del dispositivo. Tale funzionalità non influisce però sul contenuto delle risposte fornite dal partecipante. L'unica modalità a disposizione per il salvataggio delle risposte inserite è attraverso l'uso del bottone “Conferma e procedi”. Non è presente un pulsante che implementi la sola funzionalità di “Conferma” oppure “Salva”.* 3. *La gestione del bottone “Conferma e procedi” è tale che quanto il bottone viene premuto la risposta corrente viene salvata e l'applicativo procede automaticamente all'apertura e visualizzazione della domanda successiva o, nel caso dell'ultima domanda, di quelle della pagina riepilogativa.* 4. *Gli OMISSIS non consentono di condurre verifiche circa l'esportazione finale dei dati. Dal codice sorgente consegnato mancano infatti le procedure per la codifica e salvataggio finale dei dati, nonché le procedure per la decodifica ed il ripristino degli stessi a seguito di un malfunzionamento del dispositivo.* Gli OMISSIS non consentono dunque di verificare il comportamento di questa fondamentale funzionalità dell'applicativo. 5. *Lo scorrimento del tempo: allo scadere del tempo la barra orizzontale che indica il progresso viene rimossa, viene calcolato il punteggio relativo alle domande a risposta chiusa e viene visualizzata la schermata di conclusione della prova.* 6. *Allo scadere del tempo il bottone “Conferma e procedi” viene eliminato inibendo così la possibilità da parte dell'utente di salvare le risposte inserite ma non ancora confermate. Allo*

scadere del tempo la risposta inserita dall'utente ma non ancora confermata è dunque perduta ed è pertanto esclusa dalla valutazione dell'elaborato".

Il risultato della perizia ha pertanto confermato che il Ministero ha operato in palese violazione di legge e che l'imputabilità del malfunzionamento del sistema, che ha determinato l'esclusione dei candidati dallo svolgimento della prova orale, non può che ascriversi alla condotta dell'Amministrazione.

Le disfunzioni operative del sistema predisposto dall'Amministrazione per lo svolgimento della prova scritta sono infatti da imputarsi al Ministero stesso, che con la sua condotta ha impedito il regolare svolgimento della procedura concorsuale ed ha impedito a più candidati di partecipare alla successiva prova orale.

Come già sostenuto dalla Giurisprudenza amministrativa, *"le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti"* (Tar Lazio III bis n. 08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136).

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, DEL D.D.G. 1259/2017.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 7 DELLA LEGGE 241/1990.

Come ben evidenziato in narrativa il ricorrente è affetto da una patologia alla vista che necessitava, al fine della partecipazione al concorso di un *monitor* più grande di quello messo a disposizione degli altri aspiranti (si cfr. i certificati medici allegati, docc. 5, 6).

Si precisa che secondo quanto previsto dall'art. 4, del bando i candidati dovevano indicare all'atto della presentazione della domanda eventuali esigenze legate al possesso di minorazioni fisiche che richiedessero particolari ausili per lo svolgimento della prova scritta.

Il ricorrente ha chiesto di poter utilizzare un monitor più grande, mentre l'amministrazione ha assegnato un tutor e delle lenti di ingrandimento.

Gli ausili predisposti si sono rivelati inadeguati ed hanno determinato un grave disagio al ricorrente il quale, nonostante i problemi è riuscito in ogni caso a conseguire un punteggio vicino alla sufficienza, raggiungendo 63,50 punti.

Il ricorrente ha tentato invano di chiedere gli ausili prescritti ma l'Amministrazione, la quale non ha mai assegnato tali ausili.

Trattandosi di violazione di legge, si evidenzia che i provvedimenti con cui la commissione ha valutato le prove del ricorrente nonché i verbali e l'elenco finale dei candidati ammessi risultano

viziati sotto il profilo della violazione di legge per quanto riguarda la posizione del ricorrente, gravemente penalizzato.

Pertanto, sotto tale profilo il provvedimento di esclusione è illegittimo in quanto immotivato, poiché non è supportato da idonea motivazione giuridica e non contiene la motivazione riferibile al citato art. 7, comma 4 del bando (causa di esclusione) così come imposto dagli art. 1 e 3 della legge n. 241/1990.

Va altresì precisato che la legge speciale del bando e, più in generale il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, D.P.R. 487/1994, art. 3, le cui disposizioni sono direttamente applicabili alla procedura concorsuale in esame in quanto espressamente richiamate nell'epigrafe del bando di concorso¹, e la legge 241/1990, art. 3², impongono l'adozione di provvedimenti motivati che diano conto dei *“presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”*.

Secondo il costante insegnamento del Consiglio di Stato il difetto o l'assenza assoluta di motivazione dell'atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell'applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all'art. 97 cost. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 04/09/1996, n. 1009).

Secondo il Consiglio di Stato (sez. VI, 31/01/2011, n. 702) *“La valutazione tecnico — discrezionale — quando conduce all'esclusione di un candidato da un concorso — è di per sé insindacabile quando sia basata su una adeguata istruttoria e su una motivazione che abbia esplicitato le ragioni per quali non siano ravvisabili i presupposti per la relativa partecipazione; se vi è una inadeguata valutazione delle circostanze, sono ravvisabili profili di eccesso di potere”*.

Ed ancora: *“Le clausole dei bandi di partecipazione ai concorsi pubblici che prescrivono i requisiti che i singoli devono possedere ai fini della domanda, devono essere interpretate secondo il principio del favor participationis; pertanto, anche in base ad un criterio di proporzionalità, bisogna*

¹ Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e in particolare l'art. 7, concernente le prove concorsuali, e l'art. 9, concernente le commissioni esaminatrici.

² Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

attribuire ad esse il significato più idoneo ad assicurare la massima partecipazione, anche in funzione dello specifico interesse della p.a. all'individuazione dei meritevoli attraverso il più ampio confronto concorrenziale, evitando un'applicazione rigidamente formalistica della normativa.” (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 08/06/2015, n. 991).

Da ultimo l'III.Mo T.A.R. adito con sentenza n. 9127 del 2017 ha accolto un ricorso di un docente che si è trovato in una situazione non dissimile rispetto alla odierna ricorrente, stabilendo che *“..considerato che il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto, da un lato, non emerge con evidenza dal provvedimento impugnato quale sia stato il motivo esatto sulla base del quale l'amministrazione ha proceduto all'esclusione di parte ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi”*.

C) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32, COMMA 1, E 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI *PAR CONDICIO*. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE 241 DEL 1990. ILLOGICITA' MANIFESTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI E CONTRADDITTORIETA'.

Il ricorrente ha subito un grave pregiudizio a causa del comportamento serbato dall'Amministrazione.

In particolare, si deduce che la Commissione di esame, in presenza di un candidato che produce un certificato medico, è tenuta a valutare l'opportunità di apprestare ogni comportamento idoneo a consentire lo svolgimento della prova in condizioni di parità con gli altri candidati, anche in assenza di richiesta dell'esaminando, ovvero anche nel caso in cui si avvedesse che la richiesta è pervenuta in un momento successivo alla data fissata per la prova orale.

Nel caso che ci occupa, il ricorrente in conformità all'art. 20, legge n. 104/1992 e secondo quanto consentito dall'art. 4 del bando di concorso, ha indicato le proprie esigenze al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

L'Amministrazione ha violato le regole poste a presidio della parità e della protezione dei soggetti portatori di *handicap*.

Difatti la Commissione avrebbe dovuto fornire il monitor richiesto sin dalla prova preselettiva, e non già le lenti ed il *tutor*.

Invero, la diversità della tipologia di prova - a risposta chiusa la prova preselettiva ed a risposta aperta la prova scritta - non ha consentito al ricorrente di poter usufruire dell'aiuto del tutor nel corso della prova scritta dove occorreva utilizzare la tastiera ed il monitor con maggiore frequenza rispetto alla prova preselettiva dove era sufficiente premere un tasto ed andare avanti.

Nel momento in cui è pervenuta la richiesta del ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto

attivarsi per fornire al ricorrente i supporti necessari ed idonei per consentire un normale svolgimento della prova, senza preclusioni e senza creare ulteriori problematiche.

Nonostante le adeguate e motivate richieste del ricorrente, la Commissione ha ritenuto allo stesso modo di non concedere gli ausili richiesti.

Il contenuto delle certificazioni mediche prodotte evidenzia come il ricorrente non ha potuto utilizzare al massimo le proprie possibilità, essendo stato fortemente penalizzato rispetto agli altri candidati.

In questo contesto, è indubbio che l'invocato principio di *par condicio* tra i candidati sia un canone imprescindibile delle procedure concorsuali, il quale impone che siano assicurate agli stessi le medesime condizioni nell'affrontare la competizione (T.A.R. Lazio, Sez. I, 20 settembre 2010, n. 32369).

Ma proprio la situazione configurabile nella fattispecie in esame, nella quale non è stato assegnato l'ausilio corretto al ricorrente in occasione dello svolgimento della prova scritta, avrebbe dovuto suggerire la massima disponibilità della commissione nell'osservare le norme di legge (art. 20, legge n. 104/1992).

Secondo la giurisprudenza *"...l'insorgere di una patologia che impedisce ad un candidato lo svolgimento della prova di un concorso, od anche di un esame, costituisce circostanza che legittima il rinvio della prova, sempreché, ove possibile mediante produzione di idonea certificazione medica (così, da ultimo, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 1 agosto 2013, n. 568) o, quanto meno, mediante la rappresentazione del sopraggiungere del malore, cui può eventualmente fare seguito un controllo da parte di un organo sanitario pubblico"*.

Di conseguenza, il ricorrente non può subire le conseguenze negative collegate ad una causa non riconducibile in alcun modo alla propria volontà o ad una propria condotta.

Si solleva, pertanto, la violazione dei principi che governano lo svolgimento dei concorsi pubblici, l'efficienza ed il buon andamento dell'agire amministrativo.

Il caso del ricorrente è un caso particolare che avrebbe necessitato di un trattamento differenziato, in quanto la patologia agli occhi del ricorrente ha determinato una penalizzazione che è eziologicamente ricollegabile al mancato raggiungimento della sufficienza.

Si precisa che, in un caso del genere, l'Amministrazione avrebbe dovuto concedere il *monitor* per far svolgere la prova al ricorrente in condizioni di parità con gli altri candidati.

La giurisprudenza amministrativa ha introdotto un principio di civiltà giuridica definito *"dovere di soccorso procedimentale"* o istruttorio che obbliga la P.A. ad eliminare ogni ostacolo alla affermazione di parità di trattamento nel rapporto con i privati cittadini anche con riferimento alle

procedure c.d. di massa quali sono le selezioni pubbliche, stabilendo che “*..costituisce jus receptum nell'ordinamento che le cause di esclusione dai pubblici concorsi devono essere tassativamente stabilite*” (Cons. St., V, 5 dicembre 2012, n. 6248.).

L'istituto del dovere di soccorso istruttorio si riflette anche sull'estensione del dovere di soccorso istruttorio nella generalità degli altri procedimenti di massa (o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti), nei quali, pertanto, è doveroso provvedere a quelle integrazioni documentali che consentano di superare la mancanza o incompletezza delle dichiarazioni presentate dagli interessati.

L'Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 9 del 25.2.2014, ha affermato come il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della l. 241/1990, nell'ambito del procedimento amministrativo e, più in particolare, con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, che impongono reciproci obblighi di cooperazione tra amministrazione e privato cittadino (Cfr., *Ex plurimis*, Cons. St., Ad. Plen., 3.3.2011, n. 3, e, successivamente, Cons. St., sez. V, 21.6.2013, n. 3408; Cons. St., sez. V, 15.11.2012, n. 5772 nonché Cons. St., sez. IV, 27.10.2010, n. 8291).

Si evidenzia che i suesposti principi introducono un obbligo nei confronti della P.A. la quale deve sempre attivarsi al fine di “*soccorrere*” il cittadino che si ponga in rapporto con l'Amministrazione stessa, quandanche si tratti di mettere a disposizione dei candidati ad una funzione pubblica tutti gli strumenti adeguati al fine di far svolgere una procedura amministrativa (in quanto si tratta pur sempre di un procedimento amministrativo che si conclude con l'approvazione di un atto finale consistente in una graduatoria) efficace, trasparente ed in conformità ai principi di parità e buon andamento.

Vale la pena di precisare che le conseguenze della violazione della regola che obbligava la P.A. a concedere gli ausili richiesti, non possono certamente essere accolte al privato cittadino che, al pari di tutti gli altri aspiranti intenda partecipare ad un concorso pubblico a tenore dell'art. 51 della Costituzione, secondo cui «*Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*».

Va altresì precisato che la legge speciale del bando e, più in generale il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, D.P.R. 487/1994,

art. 3, le cui disposizioni sono direttamente applicabili alla procedura concorsuale in esame in quanto espressamente richiamate nell'epigrafe del bando di concorso³, e la legge 241/1990, art. 3⁴, impongono l'adozione di provvedimenti motivati che diano conto dei “*..presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione*”, requisiti che ovviamente non sono riscontrabili nel messaggio generato in automatico dal sistema.

Nel caso che ci occupa non è stato emesso alcun atto amministrativo volto a negare la concessione dello schermo richiesto.

L'unica possibilità consentita al ricorrente in questa fase, è quella di ottenere l'ammissione con riserva alla prova orale, ed a tal fine chiede di ripetere la prova scritta con l'utilizzo di un *monitor* adeguato e di grandezza non inferiore a 24 pollici.

I verbali e le prove stesse sono provvedimenti amministrativi che, in tal caso, essendo viziati dalla circostanza che il ricorrente non ha avuto a disposizione un monitor adeguato, vanno sospesi o annullati.

Da ultimo l'III.Mo T.A.R. adito con sentenza n. 9127 del 2017 ha accolto un ricorso di un docente che si è trovato in una situazione non dissimile rispetto alla odierna ricorrente, stabilendo che “*..considerato che il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto, da un lato, non emerge con evidenza dal provvedimento impugnato quale sia stato il motivo esatto sulla base del quale l'amministrazione ha proceduto all'esclusione di parte ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi e, dall'altro, il ricorrente ha adeguatamente comprovato in atti di avere seguito le istruzioni dettate al riguardo da parte dell'amministrazione ai fini del controllo della propria domanda di partecipazione e della sua conferma, la quale amministrazione, con la costituzione di mera forma priva di effettive difese, non ha, nella sostanza, contestato quanto dedotto in ricorso*”.

§ § § § § §

Per quanto sin qui esposto, la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma:

- Nel merito, accogliere il ricorso principale ed i presenti motivi aggiunti e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla procedura in epigrafe.

³ Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e in particolare l'art. 7, concernente le prove concorsuali, e l'art. 9, concernente le commissioni esaminatrici.

⁴ Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * * * *

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale⁵, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere⁶.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. D.D. n. 23350 del 04.08.2020;
2. D.D. n. 977 del 04.08.2020;
3. D.D. n. 978 del 04.08.2020;
4. D.D. n. 23428 del 05.08.2020;
5. D.D. n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato;
6. D.D. n. 24038 del 10.08.2020;
7. D.D. n. 995 del 12.08.2020;
8. D.D. n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato;
9. Provvedimento assegnazioni 21.08.2020;
10. Decreto dipartimentale M.I. n. 27956 del 14.09.2020;
11. Provvedimento assegnazioni 21.09.2020;
12. Sentenza TAR Puglia n. 461/2020;
13. Sentenza Consiglio di Stato n. 86/2020;
14. Perizia Dott. Alessandro Armando.

Roma, 28 ottobre 2020

Avv. Domenico Naso

^ ^ ^

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX
ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di annullamento della graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 per la selezione di Dirigenti scolastici;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti all'interno della predetta graduatoria.

⁵ Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

⁶ Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che "il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente" (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";*
- visto l'art. 151 c.p.c., il quale dispone che *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";*
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione.

Roma, 28.10.2020

Avv. Domenico Naso

NASO DOMENICO
2020.11.02 17:15:39
CN=NASO DOMENICO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RC
2.5.4.97=VATIT-80230130E
RSA/2048 bits